


Pubblicato il 03/08/2020

N. 08936/2020 **REG.PROV.COLL.**
N. 03107/2019 REG.RIC.
N. 13647/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3107 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Roberto Antonio Brigante, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Antonio
Brigante, Gigliola Mazza Ricci, Aurora Turco, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gigliola Mazza Ricci in
Roma, via di Pietralata, n. 320;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e delle
Finanze, in persona, rispettivamente, del Presidente e del Ministro pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giuseppe Pellegrino, Iris La Rocca ed altri (come da foliaro) non costituiti in
giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 13647 del 2019, proposto da Roberto Antonio Brigante, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Antonio Brigante, Gigliola Mazza Ricci, Aurora Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona rispettivamente del Ministro e del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Pino Erba, Domenico Piccione ed altri (come da foliaro in atti) non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 3107 del 2019:

(con il ricorso)

1) la delibera n. 243/2019/IV dd. 19/02/2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), con la quale è stata approvata -a rettifica della precedente approvata con delibera n. 1049/2018/IV dd. 22/05/2018- la graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016), ora di complessivi 461 giudici (delibera CPGT n. 1196/2018, di cui 8 riservati alle sedi di Bolzano) di cui all'allegato "Elenco A – graduatoria" ed il ricorrente collocato al posto n. 969 con punti 21,50, pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 21/02/2019 nella quale il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile (il n. 453) e, quindi, non vincitore del concorso;

2) la delibera n. 244/2019/IV dd. 19/02/2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), con la quale è stata deliberata la convocazione dei vincitori per la scelta della sede di servizio nei giorni 18, 19, 26 e

27 marzo 2019 e l'approvazione del modulo relativo alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui all'allegato n. 2, pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 22/02/2019;

3) la scheda profilo 40172 di attribuzione del punteggio del ricorrente (non intellegibile), ricevuta in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 con nota CPGT prot. n. 0015124 del 19/07/2018 ed il relativo verbale di approvazione della Commissione esaminatrice di data e numero sconosciuti (ove effettivamente esistente);

4) l'art. 6-II co.-lett. g) del bando di concorso n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016, adottato con delibera CPGT n. 1812/V/2016, nella parte in cui stabilisce che: "... il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di "attività professionali" di cui alla "tabella E" dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato non viene valutata)";

5) il "Modulo di domanda-dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)" pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it solo in data 09/09/2016 previsto dall'art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016, il cui provvedimento di approvazione (ove effettivamente esistente) è sconosciuto;

6) le delibere della Commissione Esaminatrice Bando 6/2016 di cui al verbale del 23.5.2017, inviate in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 con nota CPGT prot. n. 0015124 del 19/07/2018, pure evocate nell'avviso pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018 ed in particolare:

a) i "Criteri per l'applicazione dei punteggi previsti dalla tabella "E" (allegata al D. Lgs. n. 545/1992 -n.d.r.-), approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000, pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno

2001”, così come riformulati dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 23/05/2017 limitatamente ai punti 3 – 11 – 18 – 19 nonché al soppresso punto 10, poi trasfusi nel “documento 1” denominato “Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016”, limitatamente ai punti 3 (“Non possono essere valutate più attività contemporanee, comprese nella stessa categoria professionale della tabella “E”), 17 (“Per il dovere di esclusività generalmente vigente, non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni – anche se compatibili – al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part-time valido fino alla data del 2 febbraio 2013 (posizione legittima per chi svolge attività di avvocato fino al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247)”, 18 (“Non può essere attribuito punteggio per le attività non dichiarate esplicitamente e compiutamente nella dichiarazione sostitutiva”) e 19 (“Viene esclusa la possibilità di valutare i titoli indicati solo nel curriculum e non nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, unico documento previsto nel bando in sostituzione dei documenti da allegare in originale o in copia conforme. Rimane salva tale possibilità solo qualora il candidato faccia esplicito riferimento ad alcuni sporadici dati del curriculum nella dichiarazione sostitutiva di certificazione”) per come emendati nel corso della stessa seduta della Commissione esaminatrice il 23/05/2017;

7) il documento n. 4 denominato “Tabella valutazione attività sovrapposte”, non intellegibile, il cui provvedimento di approvazione (ove effettivamente esistente) è sconosciuto poiché solo evocato nell'avviso pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018;

8) per quanto eventualmente occorra, i “Criteri per l'applicazione dei punteggi previsti dalla tabella “E” (allegata al D. Lgs. n. 545/1992 –n.d.r.-), approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000, pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno 2001”, limitatamente alle lett. G, H, L e M, peraltro non richiamate nel bando di concorso de quo;

9) nonché di tutti gli altri atti della procedura concorsuale non espressamente

indicati, ancorché non conosciuti e di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti.

Con motivi aggiunti presentati il 27/8/2019 :

oltre ai provvedimenti impugnati con il ricorso, anche dei seguenti atti:

- 1) la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), di data e numero imprecisati e/o sconosciuti (ove effettivamente esistente perché mai esattamente individuata negli atti che seguono, parimenti impugnati), con la quale al ricorrente Avv. BRIGANTE Roberto Antonio sarebbe stato attribuito il punteggio di 27,50 (in luogo di quello precedentemente attribuito di 21,50) nella graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016), peraltro senza indicazione della nuova posizione in graduatoria e senza che tale delibera di data e numero imprecisati e/o sconosciuti (ove effettivamente esistente) sia stata mai pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it;
- 2) la scheda profilo 40172 di attribuzione del punteggio del ricorrente (non intellegibile), denominata “BRIGANTE ANTONIO (SIMULAZIONE SENZA PERIODO DIP PUBBLICO) ELABORAZIONI PERIODI PROFILO: 40172” ed il relativo verbale di approvazione del CPGT e/o della Commissione esaminatrice di data e numero imprecisati e/o sconosciuti (ove effettivamente esistente);
- 3) la nota prot. n. 0012440 del 05/07/2019 del CPGT con la quale si comunicava che il CPGT ha riconosciuto al ricorrente Avv. BRIGANTE Roberto Antonio il punteggio di 27,50 e lo si convocava per la scelta della sede sulla base di tale punteggio di 27,50;
- 4) i verbali CPGT nn. 19 del 19/07/2016 e 20 del 06/09/2016 con nota CPGT prot. n. 0013336 del 22/07/2019;
- 5) la memoria dd. 01/07/2019 -depositata telematicamente dall'Avvocatura

Generale dello Stato in rappresentanza delle Amministrazioni resistenti in data 01/07/2019 nel procedimento in appello pendente dinanzi il Consiglio di Stato sub R.G. 4491/2019- nella quale è evocato l'asserita attribuzione del nuovo punteggio di 27,50 da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che precede sub 1);

6) i seguenti atti del CPGT, pubblicati sul sito internet www.giustizia-tributaria.it , inerenti la procedura concorsuale per cui è causa (bando n. 6/2016):

- pubblicate il 03/06/2019 – delibere tutte di data 21/05/2019 di nomina di giudici della C.T.R. Basilicata (n. 771), C.T.R. Calabria (n. 772), C.T.R. Campania (n. 773), C.T.R. Emilia-Romagna (n. 774), C.T.R. Friuli-Venezia Giulia (n. 775), C.T.R. Liguria (n. 776), C.T.R. Lombardia (n. 777), C.T.R. Marche (n. 778), C.T.R. Molise (n. 779), C.T.R. Piemonte (n. 780), C.T.R. Puglia (n. 781), C.T.R. Umbria (n. 782), C.T.R. Veneto (n. 782);
- pubblicata il 06/06/2019 – delibera n. 952/2019/IV di data 04/06/2019 di convocazione per il 26/06/2019 dei candidati collocatisi dalla posizione n. 454 alla posizione n. 511 per la scelta di una delle 58 sedi residue dalle precedenti convocazioni di marzo 2019;
- pubblicate il 18/06/2019 – delibere tutte di data 04/06/2019 di nomina di giudici della C.T.P. Arezzo (n. 920), C.T.P. Ascoli Piceno (n. 921), C.T.P. Bari (n. 922), C.T.P. Benevento (n. 923), C.T.P. Biella (n. 924), C.T.P. Bologna (n. 925), C.T.P. Brindisi (n. 926), C.T.P. Caserta (n. 927), C.T.P. Catania (n. 928), C.T.P. Catanzaro (n. 929), C.T.P. Cosenza (n. 930), C.T.P. Cremona (n. 931), C.T.P. Crotone (n. 932), C.T.P. Firenze (n. 933), C.T.P. Foggia (n. 934), C.T.P. Forlì (n. 935), C.T.P. Frosinone (n. 936), C.T.P. Isernia (n. 937), C.T.P. La Spezia (n. 938), C.T.P. L'Aquila (n. 939), C.T.P. Latina (n. 940), C.T.P. Lecce (n. 941), C.T.P. Lucca (n. 942), C.T.P. Macerata (n. 944);
- pubblicata il 20/06/2019, priva di allegati, avente ad oggetto “Avviso – su Archivio Concorsi: Convocazioni per il 26.6.2019 – Delibere di nomina – (Bando 6/2016)”;

- pubblicate il 02/07/2019 – delibere tutte di data 18/06/2019 di nomina di giudici della C.T.P. Napoli (n. 1005), C.T.P. Padova (n. 1006), C.T.P. Parma (n. 1007), C.T.P. Perugia (n. 1008), C.T.P. Pesaro (n. 1009), C.T.P. Pescara (n. 1010), C.T.P. Piacenza (n. 1011), C.T.P. Reggio Calabria (n. 1012), C.T.P. Savona (n. 1013), C.T.P. Sondrio (n. 1014), C.T.P. Taranto (n. 1015), C.T.P. Torino (n. 1016), C.T.P. Trapani (n. 1017), C.T.P. Treviso (n. 1018), C.T.P. Venezia (n. 1020), C.T.P. Vibo Valentia (n. 1019), C.T.P. Vicenza (n. 1021), oltre a correzioni di errori materiali di precedenti nomine (nn. 1022-1023-1024-1025-1026-1027);

- pubblicate il 19/07/2019 – delibera di data 04/06/2019 di nomina di giudici della C.T.P. Milano (n. 945) e correzione di errore materiale dd. 16/07/2019 (n. 1198), oltre a correzioni di errori materiali di precedenti nomine (nn. 1200-1023-1024-1025-1026-1027);

7) nonché di tutti gli altri atti della procedura concorsuale non espressamente indicati, ancorché non conosciuti e di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuti, con riserva di ulteriori motivi aggiunti..

quanto al ricorso n. 13647 del 2019:

(con il ricorso introduttivo):

1) delibera n. 1677/2019/IV dd. 15/10/2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016), ora di complessivi 461 giudici (delibera CPGT n. 1196/2018, di cui 8 riservati alle sedi di Bolzano) di cui all'allegato "Elenco A – graduatoria" ed il ricorrente collocato al posto n. 384 con punti 27,50, pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 23/10/2019;

2) delibera n. 1376/2019/IV dd. 17/09/2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con la quale al ricorrente Avv. BRIGANTE Roberto Antonio è

stato attribuito il punteggio di 27,50 (in luogo di quello precedentemente attribuito di 21,50) nella graduatoria di merito di cui supra sub 1);

3) scheda profilo 40172 -di attribuzione del punteggio del ricorrente (non intellegibile), denominata “BRIGANTE ANTONIO (SIMULAZIONE SENZA PERIODO DIP PUBBLICO) ELABORAZIONI PERIODI PROFILO: 40172”, ricevuta via p.e.c. in data 22/07/2019 in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 con nota CPGT prot. n. 0013336 del 22/07/2019-, già impugnata con motivi aggiunti notificati e depositati telematicamente il 27/08/2019 nel procedimento sub R.G. 3107/2019 pendente presso Codesto T.A.R. e che pure con il presente ricorso si impugna espressamente;

4) nota prot. n. 0015702 dd. 25/09/2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, inviata via p.e.c. in data 25/09/2019 con la quale è stata deliberata la convocazione del ricorrente per la scelta della sede di servizio il giorno 16/10/2019 sulla base di punti 27,50 e, per quanto occorra, la delibera CPGT n. 639/2019/IV dd. 07/05/2019, ivi richiamata ed allegata, nonché l'approvazione del modulo relativo alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui all'allegato n. 2, pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 22/02/2019, richiamata nella suddetta delibera CPGT n. 639/2019/IV e già impugnata con il ricorso sub R.G. 3107/2019 pendente presso Codesto T.A.R. e che pure con il presente ricorso si impugna espressamente;

5) gli ulteriori atti già tempestivamente impugnati con il ricorso ed i motivi aggiunti sub R.G. 3107/2019 pendente presso Codesto T.A.R., i quali espressamente pure qui si impugnano nuovamente, e cioè con il ricorso notificato il 02/03/2019 e depositato al p.a.t. il 15/03/2019

a) la delibera n. 244/2019/IV dd. 19/02/2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con la quale è stata deliberata la convocazione dei vincitori per la scelta della sede di servizio nei giorni 18, 19, 26 e 27 marzo 2019 e l'approvazione del modulo relativo alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui all'allegato n. 2, pubblicata sul sito internet

tributaria.it in data 22/02/2019;

b) l'art. 6-II co.-lett. g) del bando di concorso n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016, adottato con delibera CPGT n. 1812/V/2016, nella parte in cui stabilisce che: "... il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di "attività professionali" di cui alla "tabella E" dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato non viene valutata)";

c) il "Modulo di domanda-dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)" pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it solo in data 09/09/2016 previsto dall'art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016, il cui provvedimento di approvazione è inesistente;

d) le delibere della Commissione Esaminatrice Bando 6/2016 di cui al verbale del 23.5.2017, inviate in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 con nota CPGT prot. n. 0015124 del 19/07/2018, pure evocate nell'avviso pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018 ed in particolare:

- i "Criteri per l'applicazione dei punteggi previsti dalla tabella "E" (allegata al D. Lgs. n. 545/1992 -n.d.r.-), approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000, pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno 2001", così come riformulati dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 23/05/2017 limitatamente ai punti 3 – 11 – 18 – 19 nonché al soppresso punto 10, poi trasfusi nel "documento 1" denominato "Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016", limitatamente ai punti 3 ("Non possono essere valutate più attività contemporanee, comprese nella stessa categoria professionale della tabella "E"), 17 ("Per il dovere di esclusività generalmente vigente, non può essere attribuito alcun punteggio per

attività riferibili a libere professioni – anche se compatibili – al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part-time valido fino alla data del 2 febbraio 2013 (posizione legittima per chi svolge attività di avvocato fino al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247)”, 18 (“Non può essere attribuito punteggio per le attività non dichiarate esplicitamente e compiutamente nella dichiarazione sostitutiva”) e 19 (“Viene esclusa la possibilità di valutare i titoli indicati solo nel curriculum e non nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, unico documento previsto nel bando in sostituzione dei documenti da allegare in originale o in copia conforme. Rimane salva tale possibilità solo qualora il candidato faccia esplicito riferimento ad alcuni sporadici dati del curriculum nella dichiarazione sostitutiva di certificazione”) per come emendati nel corso della stessa seduta della Commissione esaminatrice il 23/05/2017;

e) il documento n. 4 denominato “Tabella valutazione attività sovrapposte”, non intellegibile, il cui provvedimento di approvazione (ove effettivamente esistente) è sconosciuto poiché solo evocato nell'avviso pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018;

f) per quanto eventualmente occorra, i “Criteri per l'applicazione dei punteggi previsti dalla tabella “E” (allegata al D. Lgs. n. 545/1992 –n.d.r.-), approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000, pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno 2001”, limitatamente alle lett. G, H, L e M, peraltro non richiamate nel bando di concorso de quo;

g) nonché di tutti gli altri atti della procedura concorsuale non espressamente indicati, ancorché non conosciuti e di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti;

con i motivi aggiunti notificati e depositati al p.a.t. il 27/08/2019

h) la nota prot. n. 0012440 del 05/07/2019 del CPGT, inviata via p.e.c. in data 05/07/2019, con la quale si comunicava che il CPGT ha riconosciuto al ricorrente Avv. BRIGANTE Roberto Antonio il punteggio di 27,50 e lo si convocava per la

scelta della sede sulla base di tale punteggio di 27,50;

i) i verbali CPGT nn. 19 del 19/07/2016 e 20 del 06/09/2016, ricevuti via p.e.c. in data 22/07/2019 in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 con nota CPGT prot. n. 0013336 del 22/07/2019, a mezzo dei quali sarebbe stato asseritamente approvato il “Modulo di domanda–dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)” pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it solo in data 09/09/2016 e previsto dall'art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016;

j) la memoria dd. 01/07/2019 -depositata telematicamente dall'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza delle Amministrazioni resistenti in data 01/07/2019 nel procedimento in appello pendente dinanzi il Consiglio di Stato sub R.G. 4491/2019- nella quale è evocato l'asserita attribuzione del nuovo punteggio di 27,50 da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

k) i seguenti atti del CPGT, pubblicati sul sito internet www.giustizia-tributaria.it , inerenti la procedura concorsuale per cui è causa (bando n. 6/2016):

- pubblicate il 03/06/2019 – delibere tutte di data 21/05/2019 di nomina di giudici della C.T.R. Emilia-Romagna (n. 774), C.T.R. Friuli-Venezia Giulia (n. 775), C.T.R. Lombardia (n. 777), C.T.R. Piemonte (n. 780), C.T.R. Puglia (n. 781), C.T.R. Veneto (n. 782);

- pubblicate il 18/06/2019 – delibere tutte di data 04/06/2019 di nomina di giudici della C.T.P. Bologna (n. 925), C.T.P. Firenze (n. 933);

- pubblicata il 20/06/2019, priva di allegati, avente ad oggetto “Avviso – su Archivio Concorsi: Convocazioni per il 26.6.2019 – Delibere di nomina – (Bando 6/2016)”;

- pubblicate il 02/07/2019 – delibere tutte di data 18/06/2019 di nomina di giudici della C.T.P. Padova (n. 1006), C.T.P. Sondrio (n. 1014), C.T.P. Torino (n. 1016),

C.T.P. Treviso (n. 1018), C.T.P. Venezia (n. 1020), C.T.P. Vicenza (n. 1021), oltre a correzioni di errori materiali di precedenti nomine (nn. 1022-1023-1024-1025-1026-1027);

- pubblicate il 19/07/2019 (doc. 64) – delibera di correzione di errore materiale dd. 16/07/2019 (n. 1198), oltre a correzioni di errori materiali di precedenti nomine (nn. 1200-1023-1024-1025-1026-1027);

6) nonché di tutti gli altri atti della procedura concorsuale non espressamente indicati, ancorché non conosciuti e di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti ed ivi compresa la delibera di nomina del ricorrente -in corso di adozione- quale giudice tributario della C.T. scelta dal ricorrente in data 16/10/2016, ma con riserva all'esito del contenzioso;

con i motivi aggiunti presentati il 10\12\2019 :

della delibera n. 1677/2019/IV del 15.10.2019 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso esterno per la nomina di 202 giudici tributari con i motivi aggiunti presentati il 17\6\2020 :

delibera n. 1677/2019/IV del 15.10.2019 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso esterno per la nomina di 202 giudici tributari.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in ciascun giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2020 il dott. Salvatore Gatto Costantino secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. nr. 18 del 17 marzo 2020, conv. in l. 24 aprile 2020, nr. 27, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, mediante i ricorsi in epigrafe, come integrati con motivi aggiunti, parte ricorrente chiede di annullare gli atti impugnati, afferenti la graduatoria del concorso per giudici tributari di cui al bando n. 6/2016;

Ritenuto che, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, i ricorsi vanno riuniti;

Rilevato che, sia nei ricorsi introduttivi che, a seguire, nei motivi aggiunti proposti nei due giudizi, parte ricorrente chiede di essere autorizzato ex art. 52-II co. c.p.a. ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimare), mediante pubblici proclami con modalità telematiche sul sito internet del resistente Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (ex multis T.A.R. Lazio – Roma, sez. II-bis, 08/05/2020, n. 4877);

Ritenuto di accogliere tale istanza, come già disposto in ordine ad altri giudizi della stessa natura (si vedano *ex plurimis*, l'ordinanza nr. 7851/2019, nonché 557/2020 e 4877/2020 richiamata da parte ricorrente), mediante pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (ex art. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione dell'avviso relativo ai motivi aggiunti sul sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dovrà rispettare le modalità di seguito esposte;

Ritenuto di prescrivere che la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso nell'ambito del quale sono proposti i motivi aggiunti;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale di ciascuno degli odierni ricorsi riuniti e dei successivi motivi aggiunti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria gravata, che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma

di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di disporre l'obbligo per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di:

- a) pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia dei ricorsi e dei successivi motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale dei ricorsi, dei successivi motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b) non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- c) rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- d) curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati gli odierni ricorsi ed i successivi motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso

che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto di rinviare le parti alla pubblica udienza del 3 marzo 2021, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), riunisce i ricorsi in epigrafe e dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione, con obbligo per l'Amministrazione di eseguire le prescrizioni pure in parte motiva indicate.

Rinvia le parti per la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 3 marzo 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. nr. 18 del 17 marzo 2020, conv. in l. 24 aprile 2020, nr.27, con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE
Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO